

# STATUTO

## TITOLO I

### COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA

#### Art. 1

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Volontario per Te", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione ha sede in Roma
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

#### Art. 2

1. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente statuto.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'Associazione.

2. L'Associazione ha per scopo:

- organizzare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività, anche a livello internazionale;
- contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap, sull'aiuto verso soggetti disagiati fisicamente ed economicamente e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovative;
- collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Che persegue attraverso le seguenti attività :

- collaborare all'organizzazione ed alla gestione del servizio di emergenza sanitaria;
- gestire servizi sanitari ad ammalati e feriti a mezzo di autoambulanza e mezzi meccanici, anche di Protezione Civile;
- collaborare alle iniziative di raccolta del sangue;
- promuovere, organizzare e gestire iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute;
- salvaguardare la vita umana attraverso la diffusione della rianimazione cardiopolmonare e cerebrale (RCP), dell'uso del defibrillatore semiautomatico e della cultura sanitaria in materia di assistenza in emergenza, con particolare riguardo alla informazione e formazione di coloro che non appartengano alle professioni sanitarie riconosciute e della comunità;
- organizzare e gestire iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, diversamente abili e alla persona in genere in ogni condizione, anche temporanea, di difficoltà;

- promuovere e/o collaborare ad iniziative di supporto alla persona in tutti i campi nei quali questo può manifestarsi, dalla prevenzione sanitaria all'istruzione, all'assistenza per i bisogni primari e per il disagio mentale;
- svolgere attività commerciali e produttive di carattere marginale.

Svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico e collaborazione con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

## TITOLO II

### SOCI

#### Art. 3

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mossi da spirito di solidarietà.
2. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Comitato Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dall'Assemblea.
3. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.
4. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata .
5. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo.

#### Art. 4

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e morosità. La morosità viene dichiarata dal Comitato Direttivo.
2. La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statuari e non operi in conformità ad essi e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell'immagine dell'Associazione. In questi casi l'accertamento della perdita della qualità di socio spetta al Comitato Direttivo, che emette un provvedimento di radiazione, che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato.

## TITOLO III

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

#### Art. 5

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Comitato Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) il Revisore Unico dei Conti
2. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

## ASSEMBLEA

### Art. 6

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, su richiesta del Comitato Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario.  
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.  
Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero tramite affissione dell'avviso nella sede dell'Associazione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.  
L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.
2. Spetta all'Assemblea:
  - a) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
  - b) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
  - c) deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
  - d) eleggere i componenti del Comitato Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Revisore Unico dei Conti;
  - e) deliberare sulle modifiche dello statuto;
  - f) stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;
  - g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.
3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
4. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del Comitato Direttivo.
5. Ogni socio può ricevere al massimo una delega conferitale da altri associati.

### Art. 7

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

### Art. 8

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati all'adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le

modifiche statutarie che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

## COMITATO DIRETTIVO

### Art. 9

1. Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, scelti fra i soci.
2. I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Comitato Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In caso di esaurimento della graduatoria si procederà a elezioni suppletive, tramite Assemblea, per i membri da sostituire.
3. Il Comitato Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario. Le sopraddette nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Comitato Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Comitato Direttivo.
4. Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Comitato Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 3.

### Art. 10

1. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
2. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.
3. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

### Art. 11

1. Al Comitato Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Comitato Direttivo spetta inoltre:
  - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
  - b) nominare tra i suoi componenti il Segretario;
  - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, che regionale o nazionale;
- i) decidere sull'ammissione e la decadenza dei soci;
- l) deliberare in ordine all'assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 4, della legge 266/91;
- m) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 3, comma 3.

#### PRESIDENTE

##### Art. 12

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Comitato Direttivo, dura in carica tre anni. Può essere rieletto consecutivamente per un massimo di due mandati, dopodiché deve necessariamente seguire una interruzione di almeno un mandato.
3. Egli presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
4. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Comitato può richiedere la firma abbinata di altro componente il Comitato o socio delegato di fiducia.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

#### VICE PRESIDENTE

##### Art. 13

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

#### SEGRETARIO

##### Art. 14

1. Il Segretario, nominato dal Comitato Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
3. Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo e cura la conservazione dei libri verbali nonché del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.

## REVISORE UNICO DEI CONTI

### Art. 15

1. Qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, può eleggere un Revisore Unico dei conti. Tale revisore dovrà essere un professionista riconosciuto, il quale non abbia alcun rapporto di qualsiasi natura con l'associazione stessa. Il Revisore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Al Revisore spetta:
  - a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
  - b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente statuto.
  - c) redigere la relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo.

## TITOLO IV

### RISORSE ECONOMICHE

### Art. 16

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
  - a) contributi degli aderenti;
  - b) contributi dei privati;
  - c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - d) contributi di organismi internazionali;
  - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  - g) donazioni e lasciti testamentari.

### ESERCIZIO FINANZIARIO

### Art. 17

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione sulla gestione accompagnata da quella del Revisore, qualora nominato.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

TITOLO V  
SCIOGLIMENTO

Art. 18

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 8 punto 2.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art. 19

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 266/91.

TITOLO VI  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20

1. L'Associazione, come previsto dall'art.11 comma 2 lett. 1, può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte.

Art. 21

1. La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dall'Assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 22

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.